



SENT. 214/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	Loreto	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 59151** del registro di segreteria
proposto da:

OMISSIS (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS, il OMISSIS, rappresentato
e difeso dall'avv. prof. Bruno Nicola Sassani (pec:
brunonicolasassani@ordineavvocatiroma.org) e dagli avv.ti Riccardo
Fratini (pec riccardofratini@pecaruba.it) e Dario D'Amico (pec
dario.damico@oav.legalmail.it), elettivamente domiciliato presso lo
studio degli ultimi in Roma, viale Appio Claudio, n. 322. I menzionati
procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria
agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati.

- (Appellante)

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con

sede in Roma, alla via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del

rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Lidia Carcavallo (p.e.c.

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico

(pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden

(p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in

calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura

centrale dell'Istituto

(Appellato)

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria

36/2021, depositata il giorno 8 febbraio 2021 e non notificata.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 giugno 2024, con l'assistenza del

segretario dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Ida

Contino, l'avv. Bruno Nicola Sassani per l'appellante e l'avv.

Giuseppina Giannico per l'Istituto appellato.

FATTO

1. Con la sentenza n. 36/2021 la Sezione giurisdizionale per la regione

Calabria respingeva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, volto al

riconoscimento del proprio diritto all'accredito della contribuzione

figurativa per il periodo 15.5.2005 – 7.1.2015, ai sensi e per gli effetti di

cui all'art. 38 della legge n. 488 del 1999, e alla conseguente condanna dell'Istituto al rilascio di conforme estratto conto certificativo (Ecocert).

2. Il sig. OMISSIS, a sostegno della propria domanda, deduceva in fatto di essere stato assunto dalle Ferrovie dello Stato il giorno 1.11.1977 e di aver sempre versato ininterrottamente e regolarmente i propri contributi previdenziali all'apposito Fondo istituito presso l'Inps. Sin dal 1989 era stato collocato in aspettativa sindacale ai sensi della l. 300/'70 e, senza soluzione di continuità, a far data dal 14.5.2001 era stato ricollocato in aspettativa per essere stato eletto sindaco del Comune di Omissis. Divenuto consigliere regionale della Calabria alle elezioni del 2005, infine, sarebbe *"rimasto collocato in aspettativa per lo svolgimento del nuovo mandato elettivo"* sino al 7 gennaio 2015.

Secondo l'assunto difensivo, dal 1989 al 2015 egli avrebbe adempiuto a tutte le formalità previste dalla normativa per l'accreditamento dei contributi previdenziali figurativi ai fini pensionistici, tant'è che le somme dovute sarebbero state sempre regolarmente versate all'apposito Fondo istituito presso l'INPS, anche dal Consiglio regionale della Calabria nella misura indicata da Trenitalia s.p.a.

Ciò nonostante, il periodo di aspettativa relativo allo svolgimento del mandato elettivo di consigliere regionale, dal 15.5.2005 al 7.1.2015, era rimasto privo dei contributi pensionistici, nonostante la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 38 della l. 488/1999, che aveva introdotto, a decorrere dal 2003, il rinnovo tacito della domanda per i contributi figurativi.

L'INPS, infatti, a seguito della richiesta dell'estratto conto certificativo,

in data 5 settembre 2019 aveva rigettato la domanda, evidenziando che la contribuzione sarebbe stata ancora “in fase di sistemazione”.

Successivamente, in data 31 agosto 2020, il sig. OMISSIS, avendo maturato i requisiti pensionistici previsti dalla c.d. “*quota cento*”, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Crotone. Il giudice del lavoro, tuttavia, con statuizione decisoria confermata in sede di reclamo, declinava la propria giurisdizione in favore della Corte dei conti poiché la domanda non aveva a oggetto il mero rilascio dell’Ecocert ma anche il conseguente accesso al trattamento pensionistico.

Il sig. OMISSIS, pertanto, adiva il giudice contabile eccependo l’illegittimità della condotta posta in essere dall’Ente previdenziale.

3 Il giudice territoriale non ha condiviso le argomentazioni dell’appellante. Dopo aver richiamato la disciplina normativa di riferimento, e in particolare l’art. 38 della l. 488/1999, ha ritenuto che la norma *sul rinnovo tacito* della domanda di attribuzione della contribuzione figurativa, invocata dal OMISSIS a sostegno della propria pretesa, fosse applicabile solo nelle ipotesi di aspettativa pluriennale ma concessa sempre per uno stesso incarico; diversamente, secondo il giudice di prime cure, ove muti l’incarico, la domanda deve essere riproposta con la nuova documentazione al fine di ottenere un nuovo provvedimento scritto di collocamento in aspettativa che indichi la differente categoria o qualifica professionale.

In conclusione, secondo il primo giudice “la circostanza che gli incarichi si susseguano senza che il lavoratore rientri *de facto* in servizio,

evidenziata dal ricorrente, non implica affatto che, in diritto, si tratti di un periodo di aspettativa unico”.

Ciò premesso, ha altresì escluso che l'appellante avesse inoltrato all'INPS la domanda richiesta dal legislatore per l'accreditamento dei contributi in quanto, nonostante l'esplicita eccezione opposta dall'Ente previdenziale sul punto, il OMISSIS non avrebbe offerto alcuna prova in ordine al ricevimento da parte dell'Istituto della domanda del 19.6.2006, allegata in copia agli atti del giudizio.

Al riguardo, il OMISSIS ha sostenuto di avere, in ogni caso, inviato la domanda in data 19 maggio 2006, ma che per errore delle Poste Italiane non sarebbe mai pervenuta la ricevuta di ritorno al mittente.

4. Con atto notificato all'Inps il 23.07.2021 e depositato in segreteria in data 3 agosto 2021, si è gravato d'appello il sig. OMISSIS, con il patrocinio degli avvocati prof. Bruno Nicola Sassani, Riccardo Fratini e Dario D'Amico, formulando i seguenti motivi di gravame:

4.1 Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 3 della l. 488/1999, dell'art. 31 l. 300/1970 e dell'art. 2697 c.c.

L'appellante ha argomentato tale motivo di gravame opponendo le seguenti censure.

a) la sentenza sarebbe errata nella parte in cui afferma che il OMISSIS, per il periodo di aspettativa 2005-2015, avrebbe dovuto inviare la domanda per ottenere i contributi pensionistici entro il 30 settembre 2006. L'art. 15 della l. 229/2003, nell'introdurre il “**rinnovo tacito della domanda**” al terzo comma all'art. 38 della l. 488/1999, avrebbe inteso attribuire a carico dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche

e collocati in aspettativa, l'onere di presentare la domanda all'INPS (per il conseguimento della contribuzione figurativa) una sola volta, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa. Tuttavia, secondo l'assunto difensivo, la disposizione è entrata in vigore allorché il OMISSIS era già in aspettativa, sin dal 1989; e la legge affermerebbe chiaramente (così come il messaggio Inps in data 8 settembre 2017, n. 3499) che la domanda deve intendersi tacitamente rinnovata ogni anno salva l'espressa manifestazione di volontà contraria.

b) la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non ha considerato che il periodo di aspettativa di cui ha goduto il OMISSIS sin dal 1989 era da considerarsi unico, seppure composto da diversi periodi nonché supportato da diverse ragioni giustificative (prima sindacali e poi elettorali); secondo l'appellante, infatti, l'originario provvedimento di collocamento in aspettativa per ragioni sindacali (risalente al 1989) non era a tempo determinato, né aveva perso la sua efficacia: evenienza quest'ultima che l'Ente previdenziale nelle sue circolari ricollega alle diverse ipotesi in cui il lavoratore rientri in servizio, ovvero fruisca delle ferie, di festività, permessi o riposi o allorché interrompa il rapporto di lavoro. Ciò posto, ha eccepito che, per il periodo 2005-2015, nessun onere di rinnovo del provvedimento di aspettativa gravava sull'appellante, avendo il medesimo usufruito di un unico e continuativo periodo di aspettativa e in assenza di cessazione dell'efficacia del medesimo.

c) la statuizione di primo grado sarebbe errata laddove afferma che “la

domanda di accredito figurativo proposta per la carica di Sindaco del

Comune di Omissis non può essere estesa sic et simpliciter al nuovo

e diverso mandato elettivo presso il Consiglio regionale". Tale

argomentazione, secondo l'assunto difensivo, sarebbe del tutto

irrilevante visto che il periodo continuativo di aspettativa è iniziato ben

prima del 2001.

d) l'appellante ha altresì eccepito l'irrilevanza, al fine del decidere, della

circostanza che sia stata proposta, *per scrupolo*, una nuova domanda

il 19 maggio 2006.

e) la sentenza appellata sarebbe errata anche nel capo in cui ha

statuito che grava sull'assicurato l'onere di provare il ricevimento della

domanda da proporre entro il 30 settembre 2006, atteso che la sua

aspettativa era già in corso da oltre dieci anni.

f) viene, altresì, contestata la statuizione in ordine alla affermata

decadenza dell'assicurato – in assenza di una previsione normativa in

tal senso - dal diritto alla contribuzione figurativa per non avere

presentato la domanda ad ogni nuovo incarico, entro il termine di cui

al comma 3 dell'art. 38 della l. 488/1999. In proposito l'appellante

assume che la norma si limiterebbe ad affermare che la domanda va

presentata una sola volta al momento di iniziale collocamento in

aspettativa e, all'atto dell'entrata in vigore della riforma del 2003, il

OMISSIS era già in aspettativa ex art. 31 Stat. Lav. dal 1989.

g) Infine, si sostiene che l'applicazione della norma nei modi voluti dal

giudice di prime cure (e cioè vincolando l'accredito della contribuzione

figurativa alla presentazione della relativa domanda) si pone in

contrasto con la *ratio* della stessa che è quella di permettere al lavoratore di scegliere se fruire o meno degli accrediti figurativi.

4.2 Violazione dell'art. 2116, co. 1 cc: irrilevanza dell'assunzione con atto scritto, da parte del datore di lavoro, dell'atto di collocamento in aspettativa dell'Assicurato.

L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha stigmatizzato, altresì, la mancanza di un atto scritto di collocamento in aspettativa non retribuita, da parte del datore di lavoro, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa. Secondo l'appellante, infatti, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui riversa sull'assicurato le conseguenze negative della mancanza di tale atto, anche in considerazione del fatto che il datore di lavoro FSI ben conosceva lo stato di aspettativa del lavoratore. Il mancato riconoscimento della contribuzione figurativa, inoltre, si pone in contrasto altresì con il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c.

4.3 Violazione e falsa applicazione degli art.li 149 cpc, 2697 c.c. e 2729 cc; omessa o apparente motivazione circa un fatto dirimente per la controversia ex art. 170 c.g.c.

La sentenza di primo grado è stata ritenuta viziata, altresì, per omessa, carente o apparente motivazione nella parte in cui ha sostenuto che il timbro apposto sulla ricevuta di spedizione della raccomandata del 2005, allegata in copia agli atti prodotti in giudizio al fine di provare l'adempimento dell'onere di comunicazione di cui all'art. 38 della l. 488/1999, era poco leggibile; secondo l'appellante, infatti, il giudice di

prime cure avrebbe potuto ordinare l'esibizione dell'originale per verificare la leggibilità del timbro.

4.4 Legittimo affidamento dell'Assicurato. Violazione e falsa applicazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra privato e pubblico. Violazione del diritto comunitario.

L'appellante, infine, ha contestato la statuizione decisoria laddove non ha considerato la buona fede e l'affidamento ingenerato nell'assicurato, il quale aveva confidato nel buon andamento della pratica in considerazione del silenzio tenuto dall'istituto nelle varie comunicazioni inviate dal Consiglio regionale e dalle Ferrovie dello Stato Italiane nonché delle rassicurazioni ricevute nei numerosi accessi presso l'Istituto previdenziale.

4.5 L'appellante ha pertanto concluso chiedendo il riconoscimento del proprio diritto a vedersi attribuire la contribuzione figurativa per il periodo 2005-2015, ai sensi dell'art. 38 della l. 488/1999. In via subordinata, ha chiesto la rimessione al giudice di primo grado per l'esame dei fatti dirimenti su cui la motivazione è carente o omessa.

5. Con atto del 28.12.2023, si è costituito in giudizio l'INPS, con il patrocinio degli avvocati Lidia Carcavallo, Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden.

L'Ente previdenziale ha controdedotto alle doglianze formulate nell'atto di gravame ribadendo sostanzialmente quanto già esposto dal giudice di primo grado nella sentenza gravata.

Nello specifico ha evidenziato: a) che il provvedimento di collocamento in aspettativa per incarico sindacale era stato tacitamente revocato al

momento del collocamento in aspettativa per elezione alla carica di Sindaco: b) che la nuova domanda, della cui presentazione era onerato l'appellante, avrebbe dovuto contenere non solo il provvedimento di collocamento in aspettativa, ma anche tutti i documenti indicati dal Giudice, che sono necessari per l'accoglimento della domanda medesima; c) che è inconferente il richiamo al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, in generale non applicabile alla contribuzione figurativa, tanto più se accreditabile solo a domanda; d) che controparte era onerata di provare non la spedizione della domanda, ma la ricezione della stessa a seguito di espressa contestazione da parte dell'Inps; e) infine, che nessuna prova del legittimo affidamento è stata fornita agli atti.

Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.

6. In data 27 maggio 2024 l'appellante ha depositato note difensive ribadendo quanto argomentato nell'atto d'appello.

7. All'odierna udienza, le parti hanno insistito nelle loro diverse posizioni, concludendo come da verbale.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, volto al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo 15 maggio 2005 – 7 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della l. 488/1999 con la condanna dell'Istituto al rilascio del conforme estratto conto certificativo.

L'appello è infondato.

II. Premessa normativa

L'evoluzione normativa dell'accredito figurativo, di seguito riportata per sommi capi, induce il Collegio a ritenere senz'altro corretta la statuizione gravata.

- Il legislatore, all'art. 31 dello Statuto dei lavoratori (l. 300/1970), dopo aver previsto la possibilità di essere collocati in aspettativa per i lavoratori che *“siano stati eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali”* ovvero che *“siano chiamati ad altre funzioni elettive”*, statuisce che *“i periodi di aspettativa ...sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della pensione”*. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali.

La previsione normativa contenuta nell'art. 31 appena richiamato è stata successivamente interpretata autenticamente dall'art. 22, comma 39, della l.724/1994, ove il legislatore ha statuito che la normativa prevista dall'art. 31 dello Statuto dei lavoratori si applica anche ai pubblici dipendenti eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e ai consigli regionali.

- Una prima riforma di rilievo della disciplina è contenuta nel d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale, per quello che qui interessa, ha stabilito all'art. 3, comma 1, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore i provvedimenti di collocamento in

aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire *funzioni*

pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini

dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31

della legge n. 300/1970, **se assunti con atto scritto.**

Non solo, il comma terzo della disposizione richiamata statuisce che

“La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale

*interessata deve essere presentata **per ogni anno solare** o per*

frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel

corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena

di decadenza”.

- Successivamente, la legge costituzionale n. 1/1999 nonché l'art. 38

della l. 488/1999 hanno modificato il sistema normativo andando ad

estendere l'accredito figurativo non solo agli eletti ma anche ai

“nominati” a ricoprire funzioni pubbliche. Il comma 1 del medesimo

articolo, altresì, ha introdotto un onere contributivo per “I lavoratori

dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento

nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero

nominati a ricoprire funzioni pubbliche, *che in ragione dell'elezione o*

della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della

pensione loro spettante”, con conseguente onere dell'ente di riversare

all'INPS la quota contributiva a carico del lavoratore.

- Infine, con l'art. 15 della l. 29 luglio 2003, n. 229 il legislatore ha

statuito che “all'art. 38 della l. 23 dicembre 1999 n. 488 il comma 3 è

sostituito dal seguente “3. ***i lavoratori dipendenti di cui al comma 1,***

qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei

*contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. **La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario**".*

III. Ebbene, una prima questione posta all'attenzione, prima del giudice territoriale e ora del giudice d'appello, riguarda proprio l'applicabilità di detta ultima disposizione alla fattispecie all'esame e, nello specifico, l'applicabilità del rinnovo tacito della domanda per ottenere la contribuzione figurativa.

Il primo motivo di appello formulato nell'atto di gravame, infatti, censura prevalentemente (dalle lettere a a d) la sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione che il OMISSIS, già in aspettativa al momento dell'entrata in vigore della disposizione, non fosse tenuto a inoltrare alcuna domanda entro il 30 settembre 2006 per ottenere i contributi pensionistici nel periodo 2005-2015, proprio in ragione dell'art. 15 innanzi richiamato, che prevede il tacito rinnovo.

Detto assunto difensivo, tuttavia, non è in linea con la novità introdotta dall'art. 15.

Si precisa infatti che la previsione di tacito rinnovo della domanda di accredito figurativo, in quanto introdotta solo con la novella di cui all'art. 15 della legge 29 luglio 2003, n. 229, vale solo per i periodi di aspettativa successivi a quello con riferimento al quale è stata presentata la domanda di accredito figurativo (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio

l'aspettativa) e non può valere per i periodi di aspettativa precedenti,

atteso che la norma dell'art. 15 non ha, in base ai principi generali

sull'efficacia della legge nel tempo, efficacia retroattiva.

Il rinnovo tacito della domanda avrebbe quindi, nel caso di specie,

potuto operare solo per il periodo di aspettativa concesso per l'incarico

di consigliere regionale, conferito nel 2005, e non certo per gli incarichi

precedentemente svolti. In proposito il Collegio condivide quanto

espresso dal giudice di prime cure, il quale ha puntualizzato che *“la*

norma sul rinnovo tacito, di anno in anno, è applicabile esclusivamente

nell'arco di tempo in cui viene svolto lo stesso incarico. Di contro, ove

muti l'incarico per cui viene concessa l'aspettativa non retribuita, la

domanda deve essere riproposta e corredata della nuova

documentazione, al fine di ottenere un nuovo provvedimento scritto di

collocamento in aspettativa, che indichi la diversa carica elettiva, la sua

presumibile durata e l'eventuale differente categoria o qualifica

professionale eventualmente acquisita nel frattempo...”

Il OMISSIS, dunque, una volta cessato il mandato di Sindaco del

Comune di Omissis, avrebbe dovuto, per usufruire della facoltà di

accreditamento dei contributi figurativi connessi al periodo (2005/2015)

in cui ha svolto l'incarico di consigliere regionale, presentare all'INPS

– ai sensi dell'art. 38 della l. n. 488/1999, come modificato dall'art. 15

della l. n. 229/2003 - una *nuova* domanda entro il 30 settembre 2006,

unitamente a un nuovo provvedimento scritto di aspettativa non

retribuita, giustificato dal diverso titolo (consigliere regionale) di

sospensione del rapporto di servizio. Non avrebbe, invero, potuto

ricorrere al rinnovo tacito per le ragioni innanzi illustrate.

In definitiva, solo dal 2005 il OMISSIS, collocato in aspettativa per lo svolgimento della carica di consigliere regionale, avrebbe potuto usufruire del rinnovo tacito; ma evidentemente solo ove l'appellante avesse presentato l'istanza per la contribuzione figurativa entro il 30 settembre 2006 (anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa a tale diverso titolo).

Per le ragioni innanzi esposte è del tutto inidonea a inficiare la correttezza della statuizione di primo grado la circostanza che l'appellante fosse già in aspettativa dal 1989: la disciplina normativa innanzi richiamata, si ribadisce, avrebbe consentito al OMISSIS di usufruire del rinnovo tacito solo a decorrere dal 2006 (e quindi dopo aver inoltrato la domanda relativa al nuovo mandato entro il 30 settembre 2006), sino alla cessazione dell'incarico.

Con riferimento, poi, alla asserita unicità del periodo di aspettativa, si richiama quanto condivisibilmente statuito dal giudice di primo grado laddove ha ritenuto: *<La circostanza che gli incarichi si susseguano senza che il lavoratore rientri de facto in servizio, evidenziata dal ricorrente, non implica affatto che, in diritto, si tratti di un periodo di aspettativa unico; si tratta, invece, di periodi di aspettativa diversi ed autonomi, legati a presupposti differenti, sicché non è condivisibile la tesi secondo la quale il periodo di aspettativa si sarebbe protratto "senza soluzione di continuità" >.*

Alla luce di quanto sin qui considerato non è fondato il primo motivo di gravame come articolato ai punti a), b), c) e d) dell'atto d'appello.

IV. Diversa argomentazione, invece, merita l'assunto difensivo riportato alla lettera e) del primo motivo di gravame. Secondo l'appellante, infatti, non spetterebbe al richiedente l'onere di provare la ricezione da parte dell'Ente previdenziale della domanda per ottenere la contribuzione figurativa.

Anche detto assunto è infondato.

Il legislatore statuisce che i lavoratori, qualora intendano avvalersi della contribuzione figurativa, "**presentano** domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza" (art. 38, terzo comma).

Al lavoratore, dunque, è attribuito il potere di scegliere la contribuzione figurativa, ma l'esercizio di tale potere è condizionato all'adempimento della presentazione della domanda entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno successivo.

Ebbene, non è revocabile in dubbio che l'onere di provare che il termine non sia decorso inutilmente non può che spettare a chi invoca detta circostanza e cioè al lavoratore, in virtù dell'art. 2967 c.c. Tanto è che il OMISSIS, consapevole di ciò, ha allegato una copia (invero, poco chiara) di una domanda con una ricevuta di spedizione.

Tuttavia, detta allegazione non è idonea a provare l'avvenuta "*presentazione*" della domanda.

E invero, a fronte della specifica contestazione dell'Inps di non aver mai ricevuto alcunché, l'appellante non ha depositato l'avviso di ricevimento.

Ciò non consente a questo giudice di ritenere adempiuto l'onere

previsto a pena di decadenza dall'art. 38 della l. 488/1999.

Come chiarito dalla Corte di cassazione, infatti, *“la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che il plico sia pervenuto a destinazione...”* (ex multis Cass. sentenza n. 12822/2016).

A ciò si aggiunga, come puntualmente indicato dal giudice di prime cure e non contestato dall'appellante, che la copia prodotta fa riferimento a un inesistente rapporto di lavoro con la Regione Calabria, invece che con le Ferrovie dello Stato, ed è sprovvista della posizione assicurativa e di tutti gli allegati richiesti, e in particolare del provvedimento scritto di collocamento in aspettativa, del prospetto retributivo e dell'eventuale trattamento previdenziale.

Tanto premesso, anche detta censura è priva di fondamento oltre a essere inidonea a sconfessare la correttezza della statuizione che ha affermato l'irrilevanza della copia della domanda del 19 maggio 2006.

V. È parimenti palesemente infondata, oltreché defatigante, la censura (esposta alla lettera e) dell'appello) secondo cui nessuna disposizione statuisce la decadenza dal diritto alla contribuzione figurativa se l'assicurato non presenta la domanda entro il termine stabilito dal legislatore. Si ribadisce, infatti, che la decadenza è esplicitamente statuita al comma 3 dell'art. 38 della l. 477/1999.

VI. È altresì illogica l'ulteriore prospettazione difensiva articolata alla lettera f) dell'atto d'appello, secondo cui l'applicazione della norma nei modi voluti dal giudice di prime cure si porrebbe in contrasto con la

ratio della stessa, che è quella di permettere al lavoratore di scegliere o meno gli accrediti figurativi.

Ebbene, proprio la scelta di cui parla l'appellante implica la necessità che la volontà di accedere alla contribuzione figurativa sia manifestata in maniera inequivoca attraverso la presentazione, entro il termine decadenziale indicato dal legislatore, della apposita domanda.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, è infondato il primo motivo di gravame, in tutte le sue articolazioni prospettate.

VII. L'appellante ha censurato altresì la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2116 comma 1 del c.c. evidenziando l'irrilevanza dell'atto scritto per il collocamento in aspettativa.

In primo luogo, il principio dell'automaticità delle prestazioni cui fa riferimento l'appellante allorché richiama l'art. 2116 c.c. è assolutamente influente nella fattispecie all'esame. Detta disposizione, infatti, afferma l'automaticità delle prestazioni come principio generale *“in forza del quale le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati”*. Detto principio, dunque, non è applicabile alla fattispecie in esame che attiene al mancato riconoscimento della contribuzione figurativa per omessa presentazione della domanda e non per mancato versamento dei contributi.

Riguardo poi alla irrilevanza dell'atto scritto di collocamento in aspettativa, si richiama l'art. 3 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, a cagione del quale, come innanzi già evidenziato, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a

ricoprire *funzioni pubbliche elettive* o *cariche sindacali* sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, **se assunti con atto scritto.**

VIII. Con il terzo motivo è stata ritenuta viziata la sentenza di prime cure per violazione e falsa applicazione degli articoli 149 cpc, 2967 cc e 2729 cc e per omessa o apparente motivazione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che il timbro apposto sulla ricevuta di spedizione fosse poco leggibile.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, il giudice avrebbe potuto chiedere l'esibizione dell'originale.

Anche detta censura è del tutto infondata e contraria ai principi del giusto processo, della disponibilità delle prova (art. 115 cpc) e del libero convincimento del giudice in ordine alla valutazione delle prove (art. 116 cpc). In ogni caso, sicuramente non è ipotizzabile l'omessa o apparente motivazione sul punto, avendo il giudice con precisione esposto i morivi per i quali ha ritenuto non idonea l'allegazione della domanda del 19 maggio 2006. Detto motivo di gravame, peraltro, è altresì irrilevante in quanto, come innanzi evidenziato, il giudice di prime cure ha ritenuto non idonea la domanda allegata anche per ulteriori motivazioni non contestate nell'atto di gravame e da sole sufficienti a sostenere la statuizione.

IX. Con l'ultimo motivo è stata censurata la sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto del legittimo affidamento dell'assicurato e per violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti tra privato e pubblico e per violazione del diritto comunitario.

Anche detta ultima censura non è condivisa dal Collegio proprio in considerazione di tutto quanto sin qui evidenziato nella materia della contribuzione figurativa. Nessun legittimo affidamento (o buona fede) può essere invocato ove si consideri che il legislatore puntualmente disciplina il procedimento per ottenere la contribuzione figurativa, ponendo a carico del lavoratore oneri procedurali chiari ed espliciti non ottemperati dal OMISSIS.

Il legislatore pone il lavoratore nelle condizioni di operare una scelta che è rimessa alla sua esclusiva valutazione. A ciò si aggiunga che il trattenimento dei contributi previdenziali ad opera del Consiglio regionale della Calabria e il conseguente riversamento nelle casse dell'Inps attiene all'adempimento di un obbligo contributivo che non comporta ex se l'automatico accredito, in assenza della specifica domanda.

Nessun legittimo affidamento o violazione della buona fede può, pertanto, essere invocato.

X. Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello è infondato e non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a favore dell'Istituto resistente, in euro 1.000(Mille/00).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Le spese di giudizio sono poste a carico dell'appellante e liquidate, a favore dell'Istituto resistente, in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00).

	SENT. 214/2024	21	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.		
	L'Estensore	il Presidente	
	Dott.ssa Ida Contino	(Rita Loreto)	
	firmato digitalmente	firmato digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 2 SETTEMBRE 2024		
	-. il Dirigente		
	Dott. Massimo Biagi		
	firmato digitalmente		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al		
	comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
		Il Presidente	
		(dott.ssa Rita Loreto)	
		Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 2 SETTEMBRE 2024		
	-. il Dirigente		
	Dott. Massimo Biagi		
	Firmato digitalmente		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del		

decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 2 SETTEMBRE 2024

-. il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

Firmato digitalmente